



Newsletter n. 1 – Gennaio 2010

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009, avvenuta il giorno 13 Gennaio 2010, è entrato in vigore il **SISTRI**, ovvero il SISTema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. Con tale nuovo sistema vengono aboliti il registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti utilizzato per il trasporto ed il modello unico di dichiarazione (MUD).

Il nuovo sistema prevede l'utilizzo di un portale, ovvero un sito web, affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, per gestire l'intero sistema di produzione, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Le imprese dovranno inserire i loro dati di produzione, trasporto o gestione dei rifiuti direttamente sul portale, utilizzando i dispositivi elettronici previsti, ovvero: un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico; un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito "black box", da installarsi presso le officine autorizzate.

Entro il 1 Marzo 2010 dovranno eseguire l'iscrizione obbligatoria al SISTRI:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari;
- i consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

Entro il 30 Marzo 2010 dovranno eseguire l'iscrizione obbligatoria al nuovo SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno meno di 50 dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dopo il 30 Marzo 2010 potranno aderire al SISTRI su base volontaria:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che NON hanno più di 10 dipendenti.
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle sopra citate.
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cod. civile che producono rifiuti non pericolosi.

Il SISTRI è oneroso per le aziende, che dovranno pagare all'atto della prima iscrizione e poi all'inizio di ogni anno (entro il 31 Gennaio) un contributo che si differenzia per categoria di operatore e per tipologia e quantità di rifiuto.

Il SISTRI diventerà operativo il **13 Luglio 2010** per gli operatori con scadenza dell'iscrizione al 1 Marzo 2010 ed il **12 Agosto 2010** per gli operatori con scadenza dell'iscrizione al 30 Marzo 2010.